



CIRCOLARE N° 34 DEL 10 SETTEMBRE 2012

DPR 151/2011

Proroga al 7.10.2013 per le nuove attività

Con la conversione in legge del Decreto Liberalizzazioni (d.l. 83/2012) c'è più tempo per gli enti e i privati per ottenere il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) per le nuove attività indicate nell'allegato 1 del d.P.R. 151/2011 relativo al Nuovo regolamento di prevenzione incendi.

Il termine, contenuto all'art. 11, comma 4, del d.P.R. 151/2011, è stato infatti prorogato al **7 ottobre 2013** dalla disposizione contenuta nel comma 2-bis dell'articolo 7 del d.l. 83/2012, approvato definitivamente lo scorso 3 agosto 2012.

Ricordiamo che il nuovo regolamento di prevenzione incendi, contenuto nel d.P.R. 151/2011, aveva aggiornato il vecchio elenco esistente dal 1982, indicando una serie di attività soggetti ai controlli da parte dei Vigili del fuoco. I soggetti responsabili di tali attività avrebbero dovuto adeguarsi alla nuova normativa entro il prossimo 7 ottobre 2012, termine che, per l'appunto, è stato prorogato di un anno esatto.

Il d.P.R. 151/2011 ha categorizzato le attività soggette a prevenzioni incendi in Categoria A: attività semplici; Categoria B: attività mediamente complesse; Categoria C: attività complesse.

L'approvazione preventiva del progetto da parte dei VV.F. è obbligatoria solo per le attività di categoria B e C. La presentazione dell'istanza di prevenzione incendi deve essere fatta attraverso una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività). Per le prime due categorie A e B, i controlli verranno eseguiti entro 2 mesi (60 giorni) dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali.